

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)358

Vol. 1964/0078

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(64) 358 def.

Bruxelles, il 18 settembre 1964

Orig.: D

Proposta di un

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a rilevazioni del patrimonio suinicolo
negli Stati membri
(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(64) 358 def.

Proposta di un
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a rilevazioni del patrimonio suinicolo
negli Stati membri

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Considerando che, per adempiere i compiti affidatili dal Trattato e dal regolamento n. 20 del Consiglio (1), in particolare dall'articolo 9, paragrafo 1, ultimo capoverso, la Commissione deve poter disporre di un quadro esatto dell'evoluzione del patrimonio suinicolo nei singoli Stati membri e del numero delle aziende che praticano l'allevamento dei suini;

Considerando che i censimenti dei suini attualmente in corso negli Stati membri non si prestano ad un'omogenea ed esatta osservazione del mercato a causa delle divergenze nei dati e nelle categorie di rilevazioni;

Considerando che una siffatta osservazione del mercato è premessa essenziale per un'informazione esatta e un orientamento sicuro dei produttori o dei consumatori ai fini della stabilizzazione e dell'integrazione dei mercati degli Stati membri;

Considerando che è quindi opportuno procedere in tutti gli Stati membri a rilevazioni del patrimonio suinicolo in epoche comparabili e sulla base di categorie analoghe; che è tuttavia indispensabile che gli Stati membri forniscano alla Commissione dati possibilmente esatti sul patrimonio suinicolo anche negli intervalli tra dette rilevazioni;

(1) G.U. della Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, p. 945/62.

Considerando che è opportuno creare la possibilità di modificare secondo una procedura semplice il campo d'applicazione delle rilevazioni, quando ciò risulti necessario per motivi tecnici o materiali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano, in collaborazione tecnica con la Commissione, tutte le misure necessarie per effettuare ad intervalli regolari, ma almeno tre volte all'anno, rilevazioni del patrimonio suinicolo nei loro rispettivi territori.
2. Una di queste rilevazioni viene effettuata annualmente in tutti gli Stati membri sotto forma di un censimento generale all'inizio del mese di dicembre.

Articolo 2

Devono essere oggetto di rilevazione:

1. Tutti i suini, di cui:
 - a) suinetti di età inferiore a 8 settimane
 - b) suini fino a 6 mesi (magroni)
 - c) suini di età superiore a 6 mesi (suini da macello)
 - d) verri di età superiore a 6 mesi
 - e) scrofe da allevamento, di cui
 - f) scrofe da allevamento gravide.
2. Il numero di accoppiamenti previsto fino alla rilevazione successiva.
3. Il numero delle aziende che praticano l'allevamento dei suini.

Articolo 3

Qualora motivi tecnici o materiali lo rendano necessario, la Commissione modifica l'elenco delle categorie di cui al precedente articolo 2.

Articolo 4

Le aziende che praticano l'allevamento o l'ingrassamento di suini sono tenute ad accettare tutte le misure degli Stati membri applicate per l'esecuzione della rilevazione prevista nel presente regolamento.

Articolo 5

In ciascun mese in cui non vengono effettuate rilevazioni, gli Stati membri valutano l'evoluzione del patrimonio suinicolo e il numero delle macellazioni sulla base dei dati statistici disponibili.

Articolo 6

Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione i risultati delle rilevazioni e le valutazioni conformi al precedente articolo 5.

Articolo 7

A meno che il presente regolamento non disponga diversamente, l'esecuzione delle rilevazioni è disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti negli Stati membri per le rilevazioni nazionali.

Articolo 8

Le spese occasionate negli Stati membri dall'applicazione del presente regolamento sono a carico del bilancio della Comunità.

Articolo 9

Sono suini ai sensi del presente regolamento i suini vivi della specie domestiche (voco 01.03 A della tariffa doganale comune).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio,
Il Presidente